



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 06.12.2011, relativo alla società **TEAM SERVICE Società Consortile a r.l.** (già TEAM SERVICE CENTRO coop. a r.l.), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA la nota della Regione Molise, con la quale la Regione dichiara, richiamando gli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 67326 del 31.07.2012, di non essere più tenuta al cofinanziamento degli interventi, per aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell' accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009;



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA l'istanza di concessione e proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **TEAM SERVICE Società Consortile a r.l.** (già TEAM SERVICE CENTRO coop. a r.l.);

VISTO il decreto n. 71343 del 14.02.2013, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 06.12.2012, in favore di un numero massimo di 4 unità lavorative, della società **TEAM SERVICE Società Consortile a r.l.** (già TEAM SERVICE CENTRO coop. a r.l.), dipendenti presso le sedi di Cassino (FR), per il periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare, ad integrazione del decreto sopra citato, la concessione e proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti presso le sedi di Campobasso e Isernia;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 06.12.2011, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori della società **TEAM SERVICE Società Consortile a r.l.** (già TEAM SERVICE CENTRO coop. a r.l.), dipendenti presso le sedi di:

- Campobasso – n. 1 lavoratore (su una platea complessiva di 22 lavoratori) con contratto *part time* al 75%;
- Provincia di Isernia – n. 11 lavoratori (su una platea complessiva di 70 lavoratori) con contratto *part time* al 75%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.12.2011 al 31.12.2011 per n. 10 lavoratori, di cui n. 1 occupato presso la sede di Campobasso.

I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi con riduzione oraria massima del 30% su base verticale, con applicazione del criterio della rotazione.

Conformemente a quanto previsto dal citato art. 3 del Decreto Interministeriale n. 67326 del 31.07.2012, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori della Regione Molise, calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 4.730,09 (quattromilasettecentotrenta/09).

Codice Fiscale: 09811461004

Matricola INPS: 7053115680

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 4.730,09 (quattromilasettecentotrenta/09), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 23/10/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni